



Accordo con la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale

A.C. 2270

Dossier n° 171 - Schede di lettura
28 maggio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2270
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
trasmissione alla Camera:	3 aprile 2014
assegnazione:	23 aprile 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	Parere delle Commissioni: I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, IX Trasporti, XI Lavoro e XII Affari Sociali

Contenuto dell'accordo

Il disegno di legge relativo all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-turco sulla previdenza sociale all'esame della Commissione affari esteri è stato approvato dal Senato senza modificazioni: l'Accordo, si osserva nella relazione introduttiva, è destinato a sostituire nei rapporti tra i due Paesi una Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa cui entrambi hanno aderito, ovvero la Convenzione europea di sicurezza sociale. Tuttavia, l'Accordo bilaterale in discussione intenderebbe rafforzare gli aspetti amministrativi, al fine di migliorare la tutela dei lavoratori dei due Paesi, in particolare con una semplificazione procedurale in ordine all'esonero contributivo dei lavoratori che seguono le imprese impegnate in lavori o con filiali distaccate sul territorio dell'altra Parte contraente. Si osserva inoltre che, stante il fatto che il sistema vigente in Turchia non prevede prestazioni familiari, l'Accordo in discussione non contempla tali profili.

Per quanto concerne la struttura dell'Accordo, esso conta di **40 articoli raggruppati in 5 Parti**: la Parte I riguarda disposizioni generali, e comprende cinque articoli, il primo dei quali è dedicato a una serie di definizioni necessarie alla corretta interpretazione del testo dell'Accordo.

L'articolo 2 concerne il campo di applicazione dell'Accordo, elencando sia per l'Italia che per la Turchia i settori delle assicurazioni sociali interessati dall'Accordo medesimo. Viene altresì specificato che l'Accordo si applicherà anche a qualsiasi modifica, aggiornamento o sostituzione dei settori di legislazione in precedenza elencati, mentre per quanto concerne i nuovi regimi di sicurezza sociale o previdenziale si dovrà eventualmente dare corso alla stipula di un nuovo Accordo tra le Parti contraenti. E' infine esclusa l'applicazione dell'Accordo alla legislazione delle due Parti contraenti nel campo delle prestazioni assistenziali e di altre prestazioni non contributive finanziate tramite fiscalità generale o inerenti alle integrazioni al trattamento minimo.

Per quanto concerne le persone destinatarie degli effetti dell'Accordo in esame, esse sono individuate nelle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché nei loro familiari e superstiti (**articolo 3**).

L'articolo 4 contiene la previsione della parità di trattamento tra le persone interessate dal presente Accordo residenti nel territorio di una delle Parti contraenti, e i cittadini di detto Stato, sia con riferimento ai diritti che agli obblighi.

L'articolo 5 riguarda l'impegno delle due Parti contraenti a corrispondere le prestazioni erogate in base alla propria legislazione nella stessa misura anche a persone residenti nel territorio dell'altra Parte, mentre nel caso in cui si tratti di residenti nel territorio di un paese terzo le prestazioni verranno corrisposte in conformità alla legislazione della Parte contraente che deve procedere al pagamento di

esse.

La Parte II, sulla legislazione applicabile, comprende sei articoli. **L'articolo 6** stabilisce l'applicabilità della legislazione vigente nell'effettivo luogo di lavoro, ad eccezione dei dipendenti pubblici, che saranno soggetti in ogni caso alla legislazione della Parte contraente cui appartiene la loro Amministrazione.

L'articolo 7, sul distacco temporaneo, prevede che i lavoratori impiegati sul territorio dell'altra Parte contraente, così come i lavoratori autonomi in analoga situazione, vadano soggetti alla legislazione di detto Stato solo se il periodo di attività nel territorio di esso supera i 24 mesi. La persona invece che operi come lavoratore viaggiante nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di cose o persone, anche per conto terzi, sarà soggetta alla legislazione del Paese in cui ha la sede legale l'impresa di riferimento (**articolo 8**). Particolari disposizioni riguardano, ai sensi dell'**articolo 9**, il personale marittimo.

Al personale diplomatico e consolare delle due Parti (**articolo 10**) si applica la legislazione della Parte inviante, salvo che siano stati assunti localmente.

Sono infine previste deroghe agli articoli da 6 a 10, che le Parti potranno eventualmente concordare tra di loro (**articolo 11**).

La Parte III, di 16 articoli, contiene disposizioni speciali, a cominciare da quelle riguardanti (Sezione 1) le prestazioni sanitarie, di malattia e maternità, a proposito delle quali gli **articoli 12 e 13**, sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, prevedono che in base al quale ai fini del raggiungimento dei minimi contributivi si dovranno considerare anche i periodi eventualmente assicurati in base alla legislazione dell'altra Parte contraente – contemplando in dettaglio anche i casi di lavoro o soggiorno nel territorio di detta Parte. **Gli articoli 14-18** regolano le prestazioni sanitarie per i familiari dei lavoratori e dei pensionati, nonché la concessione di presidi sanitari e ortopedici, l'erogazione di prestazioni in denaro e i rimborsi dovuti tra le Autorità competenti delle due Parti.

La Sezione 2 è fondamentale, riguardando le prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità: l'**articolo 19** ribadisce le norme sulla totalizzazione dei periodi assicurativi – ma il successivo **articolo 20** precisa che essa riguarda periodi assicurati di almeno 12 mesi. Il calcolo delle prestazioni previdenziali da erogare (**articolo 21**), in caso di totalizzazione sarà effettuato mediante proporzione tra i periodi afferenti alla legislazione della Parte erogante la prestazione, e i periodi complessivi utili ai fini di essa. L'**articolo 22**, infine, esenta dalle norme sulla sospensione, riduzione o revoca delle prestazioni in caso di cumulo di prestazioni sanitarie delle due legislazioni.

La Sezione 3, che comprende solo l'**articolo 23**, riguarda l'istituto prettamente turco della prestazione *una tantum* da erogare in caso di morte del lavoratore.

La Sezione 4 (**articoli 24-26**) è dedicata agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, rispetto ai quali vengono stabilite norme riguardanti il diritto alle prestazioni mediche e a quelle in denaro.

La Sezione 5, che comprende solo l'**articolo 27**, riguarda le prestazioni relative alla disoccupazione, rispetto alle quali parimenti è prevista la possibilità di una totalizzazione.

La Parte IV, di 9 articoli, contiene disposizioni varie, a partire (**articolo 28**) dalle modalità di collaborazione tra le Parti per l'attuazione dell'Accordo, collaborazione che dovrà essere preceduta da apposite intese amministrative – ciascuna delle Parti utilizzerà senza pregiudizio la propria lingua ufficiale (**articolo 30**). In base all'**articolo 29** le autorità diplomatiche e consolari di ciascuna Parte, senza necessità di procura, potranno farsi parte diligente nel rappresentare i propri connazionali interessati a prestazioni previste dall'Accordo in esame. Una domanda per l'ottenimento di prestazioni potrà essere presentata indifferentemente in Italia o in Turchia, e avrà effetto anche nell'altro Stato, e alle domande si applicheranno le esenzioni o riduzioni previste nel proprio ordinamento, oltretutto senza necessità di autentiche di documenti o legalizzazioni di atti (**articoli 32 e 31**). **L'articolo 33** prevede la possibilità di surroga – se tale procedura è riconosciuta negli ordinamenti delle Parti contraenti – in caso di risarcimento per danni, indipendentemente dalla residenza dell'interessato in Italia o in Turchia. Somme che eventualmente siano state indebitamente erogate saranno recuperate mediante fattiva collaborazione tra le istituzioni interessate delle due Parti (**articolo 34**). Qualunque controversia sull'applicazione dell'Accordo in esame sarà risolta mediante negoziato tra le competenti Autorità delle due Parti, o, in caso di insuccesso, deferita ad una procedura di arbitrato tra di esse concordata (**articolo 36**).

La Parte V, l'ultima, riporta in 4 articoli le disposizioni transitorie e finali dell'Accordo, iniziando (**articolo 37**) da una dettagliata regolamentazione delle date a partire dalle quali sarà possibile ottenere le prestazioni, per stabilire poi che la durata dell'Accordo è indefinita, salvo denuncia con preavviso di tre mesi di una delle due Parti (**articolo 38**), che tuttavia non pregiudica i diritti acquisiti in base all'Accordo, né fa decadere i procedimenti non ancora definiti ma ad esso correlati (**articolo 40**).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo dell'8 maggio 2012 tra Italia e Turchia in materia di previdenza sociale si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nella Relazione tecnica che accompagna il provvedimento si afferma che **l'attuazione dell'Accordo in esame non prevede oneri**, in quanto lo stesso costituisce mero aggiornamento di un altro Strumento – la Convenzione europea di sicurezza sociale – i cui effetti finanziari erano già acquisiti nell'ordinamento italiano.

Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla non emergono profili di rilievo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione).